

# Legge di Bilancio 2025

## Principali provvedimenti in materia fiscale

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Articolo 1, commi 2-11 - Misure di sostegno al reddito - modifiche alla determinazione dell'IRPEF, delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni su determinate tipologie di spese, delle detrazioni per carichi di famiglia.</b></p> | <p><b>Commi 2 e 3</b></p> <p>Con i suddetti commi sono poste a regime quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la riduzione del numero delle aliquote Irpef, come segue:<ul style="list-style-type: none"><li>- fino a 28.000€, 23%,</li><li>- oltre 28.000€ e fino a 50.000€, 35%,</li><li>- oltre 50.000€, 43%.</li></ul></li><li>• l'incremento della detrazione per lavoro dipendente e da 1.880€;</li><li>• a 1.955€ per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.000€;</li><li>• della clausola salvaguardia della capienza Irpef per la maturazione del trattamento integrativo della retribuzione TIR.</li></ul> <p><b>Commi da 4 a 9</b></p> <p>Le misure di riduzione del cd. "cuneo fiscale" vigenti nell'ultimo biennio 2023-2024 e operanti sotto forma di riduzione delle trattenute previdenziali a carico dei lavoratori, dal 2025 sono liquidate come bonus che non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>In particolare, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 €, è riconosciuto una somma determinata applicando una specifica percentuale all'ammontare del reddito da lavoro dipendente rapportato ad anno.</p> <p>Per i dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000€ e fino a 40.000€ viene prevista una ulteriore detrazione dall'imposta lorda che non potrà superare l'ammontare di 1.000€.</p> <p>Previste poi modalità di recupero quale credito da compensare, da parte del datore di lavoro che erogherà il primo bonus automaticamente ai propri dipendenti.</p> <p>Se il bonus o l'ulteriore detrazione risulteranno spettanti in capo ai dipendenti, in sede di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto, dovrà essere recuperata a fine anno o alla cessazione del rapporto, con specifiche modalità.</p> <p><b>Comma 10</b></p> <p>Inserito nel TUIR un nuovo articolo, il 16-ter, che prevede dei limiti di fruibilità delle detrazioni IRPEF, su determinate tipologia di spese sostenute, in capo ai contribuenti che produrranno annualmente un reddito complessivo superiore a 75.000€.</p> <p>Il calcolo dell'ammontare massimo delle spese detraibili terrà conto di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) dell'ammontare massimo detraibile per ciascun onere stabilito dall'art. 15 del TUIR o di altra norma istitutiva dello stesso,</li><li>b) dall'importo base stabilito dal nuovo articolo del TUIR pari a:<ol style="list-style-type: none"><li>a. 14.000€ se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000€ ma non superiore a 100.000€,</li></ol></li></ol> |
|---|---|

b. 8.000€ se il reddito complessivo è superiore a 100.000 €;

c) dalla presenza o meno nel nucleo familiare di uno o più figli a carico fiscalmente ed eventualmente dalla presenza di un figlio a carico tetto è poi influenzato dalla presenza di figli a carico o dall'eventuale presenza di un figlio a carico fiscalmente disabile la cui condizione sia stata accertata, per ogni condizione individuata viene previsto un coefficiente da applicare all'importo base di cui alla lettera b) che determina l'ammontare massimo detraibile delle spese individuate dalla norma.

Sono escluse dalla concorrenza al tetto di spesa i seguenti oneri:

- le spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia di 129,11€;
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del D.l. n. 179/2012 e quelle investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9 e comma 9-ter, del D.l. n. 3/2015;
- gli interessi per prestiti o mutui agrari e/o per l'acquisto o ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ove contratti entro il 31 dicembre 2024;
- le polizze vita e infortuni, nonché le polizze a copertura del rischio eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo, pagate a fronte di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2024.

#### **Comma 11**

Vengono introdotte modifiche all'art. 12 del Tuir in materia di detrazione per carichi di famiglia, in particolare con riferimento ai figli e agli altri familiari. L'entità della detrazione non è modificata, ma cambiano le condizioni soggettive richieste per figli e altri familiari, facendosi più restrittive.

Per i figli la spettanza è subordinata al seguente requisito di età: pari o superiore a 21 anni (ossia al termine della fruizione dell'AUU), ma inferiore a 30 anni. Viene quindi fissato un limite anagrafico alla possibilità di fruire di tale beneficio. La detrazione spetta per i figli di età pari o superiore a 30 anni solo se con disabilità accertata ex L. n. 104/1992.

Per gli altri familiari, la limitazione opera sostituendo due elementi:

- non si tratterà più di ogni altra persona (rispetto al coniuge e ai figli) indicata nell'articolo 433 del Codice civile, ma dei soli ascendenti (genitori o nonni);
- il familiare deve necessariamente convivere con il contribuente, non essendo più possibile assumerlo fiscalmente a carico ove allo stesso vengano erogati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Non cambia, invece, la condizione reddituale che il familiare (coniuge, figlio o ascendente) deve soddisfare: in via generale, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili,

|   |   |
|---|---|
|   | <p>mentre, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 €.</p> <p>Infine, viene introdotta una nuova norma diretta a disconoscere il beneficio a contribuenti extra comunitari se i familiari non sono residenti in Italia.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, comma 12 - Misure di sostegno al reddito norma transitoria per l'accesso al regime forfetario</b></p>   | <p>Il comma 12 prevede, solo per l'anno 2025, l'innalzamento da 30.000 a 35.000€ della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfetario ex L. n. 190/2014.</p> <p>La misura riguarda il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d - ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 innalzando il quale, considerato che il riferimento è ai redditi percepiti nell'anno precedente, si ritiene possano continuare ad applicare il regime forfetario i contribuenti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati anche superiori 30.000€, ma non superiori alla nuova soglia di 35.000€.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, comma 13 - Misure di sostegno al reddito – nuovo limite massimo detraibile delle spese per la frequenza delle spese scolastiche relative al primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado.</b></p> | <p>Il comma 13 dispone l'innalzamento da 800 a 1.000€, a regime, delle spese detraibili ai sensi della lettera e-bis) comma 1 dell'art. 15 del TUIR, per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 14-20 - Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate</b></p>  | <p>Viene ancora modificato il regime delle deduzioni IRES e IRAP aventi ad oggetto le svalutazioni e le perdite su crediti di banche, assicurazioni e società finanziarie. In particolare, ai commi 14 e 15, viene previsto che, avuto riguardo al differimento delle quote di deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, riferibili rispettivamente ai periodi d'imposta 2025 e 2026, potranno essere dedotte in quote costanti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota del 2025 sarà recuperata in quattro quote costanti a partire dal 2026;</li> <li>• la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.</li> </ul> <p>Al comma 16, analogo trattamento viene previsto per la deduzione delle quote di ammortamento relative all'avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e che avrebbero dovuto assumere rilevanza rispettivamente nei periodi d'imposta 2025 e 2026 secondo il piano di deducibilità stabilito dall'art. 1, co 1079, legge n. 145/2018. In tale circostanza, viene previsto un differimento per quote costanti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota del 2025 sarà recuperata in quattro quote costanti a partire dal 2026,</li> <li>• la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.</li> </ul> <p>Al comma 18, viene previsto che, per i soggetti di cui all'art. 1 commi 14 – 17 della presente legge e per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, il maggior reddito imponibile formatosi come diretta</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>conseguenza del differimento della deducibilità fiscale delle già menzionate componenti negative di reddito (commi 14 – 17) possa essere compensato con le perdite pregresse e con le eccedenze ACE nel limite massimo del 54%.</p> <p>Al comma 19 viene previsto che per i soggetti destinatari delle norme in commento gli acconti d'imposta per i periodi 2025-2029 (cd soggetti solari) vengano calcolati senza tener conto delle deduzioni su cui si interviene.</p> <p>Infine, al comma 20 viene previsto che, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2026, con riferimento all'importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto del differimento della deducibilità delle citate componenti di reddito in commento, non risulta possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione orizzontale né quella verticale.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 21-29 - Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da cryptoattività</b></p> | <p>Sono previste modifiche in materia di imposte digitali e crypto attività. Sinteticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene ridefinito l'ambito soggettivo di Service Tax (c.d. Web Tax), oltre all'introduzione dell'obbligo del versamento di un acconto del 30% dell'importo dovuto in relazione ai ricavi dell'anno solare precedente, da effettuarsi entro il 30 novembre, cambiando così il sistema di pagamento precedentemente previsto (ovvero il versamento in un'unica soluzione entro il 16 maggio);</li> <li>• viene modificata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività (innalzandola, dal 2026, al 33%), oltre all'eliminazione della soglia di non imponibilità di 2.000€ (già dal 2025);</li> <li>• viene prevista la possibilità di una nuova Rivalutazione onerosa dei valori fiscali delle cryptoattività da opzionare nel 2025.</li> </ul> |
| <p><b>Articolo 1, comma 30 – Rideterminazione del valore di terreni e partecipazione</b></p>                                       | <p>Viene introdotto a regime, quindi in modo definitivo, la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) nonché i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti dal 1° gennaio di ciascun anno.</p> <p>L'imposta sostitutiva da versare viene fissata nella misura del 18%.</p> <p>Infine, per quanto riguarda gli adempimenti, occorre che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al versamento dell'apposita imposta sostitutiva oppure al pagamento della prima delle tre rate annuali, laddove si scelga di versare in modo rateizzato;</li> <li>• alla redazione e giuramento della perizia.</li> </ul>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 31-36 – Assegnazione agevolata beni a soci</b></p>   | <p>Vengono riaperti i termini sia per l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali sia per la trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni.</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>L'agevolazione spetta per le operazioni realizzate entro il 30 settembre 2025.</p> <p>In particolare, i benefici riguardano l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo per almeno 2 anni nel triennio precedente) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione nonché l'applicazione di una imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.</p> <p>Le citate imposte sostitutive dovranno essere versate per il 60% entro il 30 settembre 2025 mentre per la restante parte entro il 30 novembre 2025.</p> <p>Infine, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti legati all'operazione, restano valide le precedenti versioni della norma agevolativa.</p> |
| <p><b>Articolo 1, comma 37 – Estromissione dei beni delle imprese individuali</b></p>   | <p>Vengono riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale.</p> <p>Per usufruire dell'agevolazione occorre versare un'imposta sostitutiva pari all'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p> <p>L'imposta sostitutive dovrà essere versate per il 60% entro il 30 novembre 2025 mentre per la restante parte entro il 30 giugno 2026.</p> <p>L'opzione di estromissione dovrà avvenire entro il 31 maggio 2025.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 38-44 – IVA sulle prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione</b></p>   | <p>Viene stabilita l'imponibilità ad IVA delle prestazioni di formazione rese a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro) da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'art. 12 co. 4 del medesimo DLgs.</p> <p>È precisato che sono fatti salvi i comportamenti adottati in relazione alle suddette prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della nuova norma, per i quali non siano intervenuti atti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi di imposta.</p> <p>Viene definita la disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti aventi ad oggetto il trattamento IVA delle prestazioni in parola.</p> <p>Vengono, inoltre, fornite delle indicazioni, di carattere procedurale e temporale.</p>          |
| <p><b>Articolo 1, comma 45 – Estensione dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato e-Das per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa</b></p> | <p>Viene esteso l'obbligo di utilizzo del documento e DAS anche ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai dell'art. 25 del D.lgs. 504/95 (Testo unico accise).</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 48-49 – Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi</b></p>  | <p>Comma 48 (Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori: tassazione dei redditi di lavoro)</p> <p>L'intervento opera sulla norma che fissa l'applicazione di un criterio forfetario e agevolato per la determinazione del valore del fringe benefit concesso a un dipendente in caso di assegnazione di un veicolo aziendale a uso anche personale. A seguito della riscrittura della norma, vengono rimodulate le percentuali di imponibilità delle tariffe Aci per incentivare l'assegnazione di veicoli a trazione esclusivamente elettrica o ibrida plug-in. In particolare, la nuova norma non articola più le percentuali in base alle emissioni di CO2 dichiarate dalle case</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>automobilistiche e riportate nel libretto di circolazione, ma in base al tipo di alimentazione dell'autovettura.</p> <p>La percentuale passerà di base al 50% della tariffa chilometrica ACI connessa a una percorrenza di 15.000 chilometri, ma sarà ridotta al 10% in caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica oppure al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.</p> <p><b>Comma 49 (Aliquota IVA conferimento rifiuti in discarica)</b><br/>Viene prevista l'esclusione dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, rendendosi quindi applicabile l'aliquota IVA ordinaria al 22%. In assenza di una diversa decorrenza, la modifica dell'aliquota dal 10% al 22% si rende applicabile alle prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 54-56</b><br/><b>Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ecc.</b></p> | <p>Modificando l'articolo 16-bis del TUIR, è stata anticipata dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore dell'aliquota di detrazione ridotta del 30% per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia (attualmente fissata al 36%).</p> <p><b>Bonus ristrutturazione (cd. bonus casa):</b> viene introdotto un regime transitorio che prevede un innalzamento di aliquota e di massimale rispetto a quelli a regime (30% e 48.000 € come limite di spesa) graduandoli tuttavia al ribasso in base all'anno di sostenimento di spesa (anno 2025-2026 e 2027) e alla tipologia di immobile (abitazione principale o meno).</p> <p>Nel 2025 l'aliquota è al 50% per i proprietari o per i titolari di diritti reali per lavori sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e il 36% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.</p> <p>Nel 2026 e nel 2027, l'aliquota è al 36% per i proprietari o per i titolari di diritti reali per lavori sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 30% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali. Il massimale di spesa è fissato a quota 96.000 €.</p> <p>Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</p> <p>Sono stati esclusi dall'applicazione della nuova detrazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p><b>Ecobonus:</b> nel 2025 aliquota è al 50% per i proprietari o per i titolari di diritti reali su unità immobiliare adibite ad abitazione principale e il 36% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali, nel 2026 e nel 2027, l'aliquota è al 36% per i proprietari o per i titolari di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e al 30% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.</p> <p>Sono stati esclusi dall'applicazione della nuova detrazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili .</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Sismabonus:</b> nel 2025 aliquota è al 50% solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali per interventi effettuati sulle unità che adibite abitazione principale e il 36% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali, nel 2026 e nel 2027, l'aliquota è al 36% per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l'unità ad abitazione principale e al 30% per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali. Il massimale di spesa è fissato a quota 96mila euro. La medesima disciplina è prevista per il Sismabonus acquisti.</p> <p><b>Bonus mobili:</b> è stata ufficializzata la proroga per il 2025 del bonus mobili mantenendo le regole attuali (acquisto correlato ad un intervento di ristrutturazione e tetto di spesa pari ad € 5.000).</p> <p><b>Superbonus:</b> si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024 e con presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della Cila se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini,</li> <li>• della Cila e delibera condominiale se gli interventi sono effettuati dai condomini;</li> <li>• dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.</li> </ul> <p>Per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 si riconosce la facoltà di ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa (articolo 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998). Il termine è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024.</p> <p>Inoltre, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d'imposta 2024</p> |
| <p><b>Articolo 1, commi 57-63 – Reverse Charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci e servizi logistici</b></p> | <p>Viene introdotta un'estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica .</p> <p>L'applicazione del reverse charge per le suddette prestazioni resta condizionata al rilascio da parte del Consiglio UE di una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE.</p> <p>In via transitoria, nell'attesa del rilascio della predetta misura di deroga, si introduce un regime opzionale mediante il quale, per le suddette operazioni, il prestatore del servizio e il committente possono optare affinché l'IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente mediante F24, senza possibilità di compensazione orizzontale.</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>L'opzione per la particolare modalità di versamento dell'IVA ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate con un apposito modello approvato con un provvedimento di prossima emanazione. Nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, è riconosciuta la restituzione dell'imposta di cui all'art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72. Il diritto al rimborso spetta al committente, a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta.</p> <p>Si rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione dei commi da 57 a 62.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 64-65 – Modifiche alla disciplina in materia di iva per attività sportiva alpinistica</b></p>   | <p>Viene estesa l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% all'erogazione dei corsi di attività sportiva alpinistica, individuata dall'art. 2 co. 1 lett. c) della L. 2.1.1989 n. 6, relativa all'ordinamento aggiunto per l'attività della professione di guida alpina, effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.</p> <p>In assenza di una previsione specifica di decorrenza, l'aliquota IVA di nuova introduzione si rende applicabile alle prestazioni rese dal 1° gennaio 2025.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 66-67 – Pagamento effettuato con strumenti elettronici</b></p>  | <p>Nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento si devono adeguare alla disposizione in commento entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 68-69 – Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie</b></p>  | <p>Viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta ipotecaria nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare relativamente di esenzione da imposte agli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione già iscritti a favore di persone decedute a partire dal 1° gennaio 2025 e alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute dal 1° gennaio 2025.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 74-80 – Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperatività delle banche dati</b></p> | <p><b>Comma 74 (Registratori telematici e pagamenti elettronici)</b></p> <p>Viene prevista una maggiore integrazione tra la certificazione fiscale e il pagamento elettronico allo scopo di far emergere l'eventuale incoerenza tra scontrini emessi e gli incassi rilevati. Nello specifico, viene stabilito che i registratori telematici mediante i quali vengono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri dovranno garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware (ad esempio lettore per i Bancomat, carte di debito o credito) o software (ad esempio l'app) mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici dovrà essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Si intende fare in modo che il registratore telematico possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.</p> <p><b>Commi 75 – 77 (Registratori telematici e pagamenti elettronici)</b></p> |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>Vengono inoltre adeguate le relative disposizioni sanzionatorie. In particolare, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le sanzioni previste in caso di violazioni relative ai corrispettivi telematici, si applicano anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici;</li> <li>• la sanzione pecuniaria prevista per l'omessa installazione dei registratori telematici, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici al registratore.</li> </ul> <p>I nuovi obblighi di integrazione tra la certificazione fiscale e il pagamento elettronico nonché le nuove disposizioni sanzionatorie troveranno applicazione a decorrere del 1° gennaio 2026.</p> <p><b>Comma 78 (Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica)</b><br/> È previsto che il CIN (codice identificativo nazionale per unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico -ricettive alberghiere ed extralberghiere), sia indicato anche nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.<br/> Per tale ragione si rimane in attesa di appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale.</p> <p><b>Comma 79 (Sanzioni e controlli CIN)</b><br/> Il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione deve effettuare i controlli, le verifiche e l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni, mediante l'intervento degli organi di polizia locale.<br/> I risultati dei controlli degli organi di polizia locale vengano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.</p> <p><b>Comma 80 (Accesso ai dati della fatturazione elettronica)</b><br/> Viene stabilito che la facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate sarà concessa anche all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le attività di vigilanza e controllo relative alle cessioni dei prodotti assoggettati ad accisa e di quelli soggetti alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle accise.<br/> La nuova disposizione ha decorrenza dal 1° gennaio 2025 .</p> |
| <p><b>Articolo 1, commi 81- 83 –<br/> Misure in materia di<br/> tracciabilità del pagamento di<br/> alcune tipologie di spese</b></p> | <p><b>Comma 81 lettera a)</b><br/> Per i dipendenti, viene modificato il regime fiscale e contributivo relativo ai rimborsi delle spese sostenute nel corso di trasferte per vitto e alloggio, nonché delle spese di viaggio e trasporto effettuate tramite taxi o servizi NCC.<br/> Dal 2025, tali spese non concorrono a formare il reddito del dipendente solo se i pagamenti sono stati eseguiti (dal dipendente) con strumenti tracciabili (es. carta di debito e di credito, bonifico, ecc.).</p> <p><b>Comma 81, lettera b)</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>La disciplina dei rimborsi spese viene modificata anche per i lavoratori autonomi. In particolare, si prevede che per la determinazione del reddito da lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedente.</p> <p><b>Comma 81, lettera c)</b><br/> Il medesimo obbligo di tracciabilità dei pagamenti è previsto anche per la deduzione dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. La modifica interviene sull'art. 95 TUIR, prevedendo che tali spese sono deducibili, nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95, se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.</p> <p><b>Comma 81, lettera d)</b><br/> Con modifica dell'articolo 108, comma 2, TUIR, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, si prevede che tali spese sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.</p> <p><b>Commi 82 e 83</b><br/> Per le spese di cui sopra deducibili ai fini IRAP, si precisa che il requisito della tracciabilità dei pagamenti è richiesto anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.<br/> Tali disposizioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p> |
| <p><b>Articolo 1, commi 87-88 – versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita</b></p> | <p>Modificato il versamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione, di cui all'art. 13 co. 2-ter della Tariffa, allegata al DPR 642/72. In particolare, il versamento dell'imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita non avverrà più al momento del rimborso o del riscatto ma con cadenza annuale.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, comma 97-101 – Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri</b></p>                           | <p><b>Comma 97</b><br/> La disposizione agisce coerentemente a quanto previsto nella Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, prevedendo che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche agli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo IT - CH del 23 dicembre 2020. Tale previsione è da applicarsi altresì a coloro che beneficiano del regime transitorio ex art. 9 del predetto Accordo IT-CH sul lavoro frontaliere.</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Comma 98</b><br/>La norma estende la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali (art. 51, c. 8-bis, TUIR) ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.</p> <p><b>Commi 99 – 101</b><br/>Si estende una quota del contributo statale previsto dall'attuazione del già richiamato Accordo IT -CH anche a comuni di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 107-111 – Buono elettrodomestici</b></p>                                  | <p>Il comma 107 prevede un incentivo per l'acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico (almeno classe B) prodotti in Europa, da acquistare con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.</p> <p>Il comma 108 stabilisce che il contributo non superi il 30% del costo dell'elettrodomestico, con un massimo di 100 € per unità, che può arrivare a 200 € se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore a 25.000€. Il contributo è disponibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.</p> <p>Il comma 109, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, istituisce un fondo di 50 milioni di € per l'anno 2025, destinato a finanziare il contributo, con una spesa massima corrispondente alla somma stanziata.</p> <p>Il comma 110 prevede che un decreto interministeriale stabilisca i criteri, le modalità e i tempi per l'erogazione del contributo, garantendo il rispetto dei limiti di spesa.</p> <p>Infine, il comma 111 assicura il finanziamento di 50 milioni di € per il 2025 mediante una riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).</p> |
| <p><b>Articolo 1, commi 112 – Mutui per la prima casa</b></p>                                     | <p>L'articolo interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.</p> <p>È inoltre differito alla medesima data l'applicazione di alcune norme a supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.</p> <p>Il comma 115 stabilisce che l'accesso al Fondo sia riservato a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, inquilini di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari e giovani sotto i 36 anni. In precedenza, queste categorie avevano la priorità, ma non era esclusa la possibilità di concessione ad altri soggetti.</p>   |
| <p><b>Art. 1, comma 116 (agevolazioni fiscali – termine per la rivendita “ex prima casa”)</b></p> | <p>Al fine di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione, si modifica l'art. 1, nota II-bis), co. 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, estendendo da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione dell'“ex-prima casa” per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Pertanto, dal 1° gennaio 2025, in caso di acquisto di una prima casa essendo ancora titolare, al momento del rogito, di un immobile già acquistato col beneficio, si avranno 2 anni di tempo per alienare il primo immobile, senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 117 – 119 - Fondo inquilini morosi incolpevoli</b></p>   | <p>Le disposizioni stabiliscono il rifinanziamento del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli con 10 milioni di € per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026.</p> <p>Un decreto ministeriale aggiornerà i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per garantire l'erogazione entro il 31 luglio di ciascun anno. Si ricorda che i beneficiari devono trovarsi in stato di bisogno a causa di perdita o riduzione del reddito familiare, rendendo difficile il pagamento dell'affitto. Sarà inoltre definito il numero massimo di anni consecutivi per l'accesso al fondo, con la possibilità di versare il contributo direttamente al proprietario.</p> <p>La copertura finanziaria avverrà riducendo il fondo per interventi strutturali di politica economica.</p> |
| <p><b>Articolo 1, comma 120 – Fondo per il rimborso dell'affitto agli studenti universitari fuori sede</b></p>                               | <p>La disposizione prevede un aumento del Fondo per il rimborso dell'affitto agli universitari fuori sede: 1 milione di dell'affitto agli studenti 2025 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Questo fondo è destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000€ e che non ricevono altri contributi pubblici per l'alloggio</p>   |
| <p><b>Articolo 1, comma 212 – Semplificazione delle procedure di controllo per l'erogazione di benefici economici da parte dell'Inps</b></p> | <p>Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'INPS, al fine del riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, acquisisca e verifichi, in regime di interoperabilità, le informazioni presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e inerenti ai servizi oggetto della prestazione economica da parte dell'INPS.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 229 – 230 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida</b></p>                          | <p>La norma modifica l'articolo 15 del TUIR sostituendo il comma 1 quater per aumentare la detrazione spettante ai non vedenti relativa al mantenimento dei cani guida, portandola dalla misura forfetaria di 1.000 a 1.100€.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, comma 344 – Incremento risorse bonus psicologico</b></p>   | <p>La disposizione aumenta lo stanziamento per prestazioni di di psicoterapia portandolo a 9,5 milioni euro per il 2025, a 8.5 milioni per il 2026 e a 9 milioni per il 2027. Il contributo, il cui importo massimo è pari ad € 600 euro per persona, è calcolato in base alle diverse fasce dell'indicatore ISEE, con l'obiettivo di supportare le persone con ISEE più basso. Il bonus non è riconosciuto per chi ha un ISEE superiore a 50.000 €.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, comma 385 – Interventi in materia di premi di produttività</b></p>   | <p>Come per il 2023 e il 2024, in materia di detassazione dei premi di risultato erogati dai datori di lavoro ai dipendenti, in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali, è prevista la riduzione dell'aliquota di tassazione nella misura del 5%, in sostituzione dell'ordinaria misura del 10%.</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>La misura agevolativa è concessa sempre in via transitoria, ma questa volta per un triennio invece che per una sola annualità, trovando pertanto applicazione ai premi di risultato erogati negli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, comma 385 – 391 – Misure fiscali per il welfare aziendale</b></p>  | <p><b>Commi da 386 a 389</b></p> <p>Viene prevista una nuova forma di welfare spettante sotto forma di somme per il pagamento dei canoni di locazione dei dipendenti che iniziano una nuova attività trasferendo la residenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinatari: solo lavoratori dipendenti se sussistono tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vengono assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;</li> <li>○ Risultano titolari di reddito da lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 €;</li> <li>○ hanno trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.</li> </ul> </li> <li>• Beneficio: presenta le seguenti caratteristiche/limitazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ somme erogate a titolo di rimborso o di provvista per pagare canoni di locazione o spese di manutenzione dei fabbricati locati massimo 5.000 € annui erogati per i primi due anni dalla data di assunzione;</li> <li>○ abbattimento del reddito solo a fini fiscali e non contributivi;</li> <li>○ le somme incassate rilevano ai fini ISEE e per l'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.</li> </ul> </li> <li>• Procedura: per accedere il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta (oltre alla condizione reddituale), il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.</li> </ul> <p><b>Commi 390 e 391</b></p> <p>È riproposta la misura di welfare aziendale vigente nel 2024 (fringe benefit), estendendola ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027. La misura trova applicazione nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (il cui reddito è determinato in base all'art. 51 Tuir) e prevede una soglia di esenzione dalla concorrenza alla formazione del reddito di 1.000 € – elevata a 2.000 in caso di figli a carico – in caso di percezione di beni e servizi, nonché di rimborsi delle spese delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese relative agli interessi dei mutui prima casa o dei canoni di locazione.</p> |
| <p><b>Articolo 1, commi 395- 398 – Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere</b></p> | <p>È riproposto l'incentivo della detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi. La misura è rifinanziata per il solo 2025 e solo per le prestazioni svolte in parte dell'anno.</p> <p>La struttura della misura è identica a quella delle precedenti due annualità: sono stati infatti confermati i destinatari, le condizioni di maturazione, i criteri di calcolo (15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi), le modalità di erogazione ai dipendenti (previa presentazione di istanza da parte del dipendente che dichiara il possesso delle condizioni reddituali richieste – reddito</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>di lavoro dipendente nell'anno 2024 non superiore a 40.000 €) e di recupero in compensazione da parte dei sostituti di imposta.</p> <p>Nel 2025 è invece stata estesa la finestra temporale di maturazione del bonus rispetto a quella del 2024: l'intervallo agevolato decorre sempre al primo gennaio ma termina il 30 settembre, anziché il 30 giugno.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 399-400 – Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni</b></p> | <p>Al fine di incentivare i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni ad investire in nuova forza lavoro, viene prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2024, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 4, D.Lgs. n.216/2023.</p> <p>In particolare, per ciascuno dei tre periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 è agevolabile l'incremento occupazionale rispetto all'anno antecedente. Inoltre, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, per il calcolo con il metodo storico, quella che si sarebbe determinata non applicando la deduzione prevista per il 2024;</li> <li>• per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, per il calcolo con il metodo previsionale, non si tiene conto delle disposizioni in esame.</li> </ul>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 427-429 – Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0</b></p>   | <p>Vengono previste importanti modifiche al credito d'imposta transizione 5.0. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il credito d'imposta può essere riconosciuto, oltre alle imprese, anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cli ente.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, con la modifica introdotta dalla legge di bilancio, il credito d'imposta viene stabilito in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro</li> <li>• al 5%, per la quota di investimenti da 10 a 50 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene incrementato al 130% il costo per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5%;</li> <li>• viene incrementa la base di calcolo, dal 120% al 140% del costo, per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5%;</li> <li>• viene infine incrementa la base di calcolo, dal 140% al 150%, del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24%.</li> </ul> <p>Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario. Vengono inoltre introdotte indicazioni ai fini del calcolo della riduzione dei consumi in determinazione fattispecie (investimenti sostitutivi e ESCO).</p> <p>Viene ammessa la possibilità di cumulare il credito d'imposta in commento con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (compresa quella riferita all'agevolazione per il settore agricolo) e con il credito ZLS (art. 13 del DL 60/2024) nonché con le</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>altre agevolazioni finanziante da risorse europee, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. Le modifiche si applicano retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2024.</p> <p>La fruizione del credito d'imposta con l'applicazione delle nuove aliquote, come ridefinite dalle disposizioni in esame, per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 436-444 – Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati</b></p> | <p>A determinate condizioni si potrà beneficiare della cd IRES premiale ovvero dell'IRES ridotta al 20% (rispetto all'aliquota ordinaria del 24%). Di seguito le condizioni da rispettare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Occorre accantonare ad apposita riserva almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;</li> <li>2. Almeno il 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti relativi all'acquisto (anche in leasing), di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (ossia beni materiali e immateriali 4.0 nonché beni oggetto del credito d'imposta transizione 5.0). Gli investimenti, di ammontare non inferiore a 20mila euro, devono essere realizzati a decorrere "dalla data di entrata in vigore della presente legge" (1° gennaio 2025) ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (il 31 ottobre 2026, per le società il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare).</li> <li>3. Per quanto riguarda le condizioni legate all'occupazione occorre che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;</li> <li>b. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 216/2023, in misura pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.</li> </ol> </li> </ol> <p>Inoltre, l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 148/2015 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali). Sono previste delle cause di decadenza, con recupero dell'agevolazione, qualora la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>31.12.2024 e i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Infine, verrà emanato apposito DM da parte del MEF che disciplinerà tutte le disposizioni attuative.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 445- 448 – Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0</b></p>   | <p>Vengono introdotte modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.</p> <p>In particolare, viene abrogato per il 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0. Il credito sarebbe ammesso qualora l'investimento sia stato prenotato entro il 31 dicembre 2024, con acconto del 20% e accettazione da parte del venditore, per effettuare poi gli investimenti nel termine "lungo" del 30 giugno 2025. Conseguentemente, l'agevolazione non spetterebbe più per gli investimenti non prenotati effettuati nel 2025.</p> <p>Diversamente, per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dall'1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 (o nel termine lungo del 30 giugno 2026), viene introdotto un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro, con necessità di presentare apposite comunicazioni al GSE. Ai fini dell'utilizzo, rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande</p> |
| <p><b>Articolo 1, comma 449 – Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese</b></p>   | <p>Viene prorogato il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI fino al 31 dicembre 2027. Vengono altresì adeguati i limiti di spesa, stanziando fondi pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 458-460 – Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo</b></p> | <p><b>Comma 458</b></p> <p>Riconosce un contributo in conto capitale ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145) e che hanno provveduto alla procedura di riversamento spontaneo del credito entro il 31 ottobre 2024. Il contributo è riconosciuto in misura percentuale al credito riversato.</p> <p><b>Comma 459</b></p> <p>Stabilisce che verrà emanato un decreto da parte del Ministro del made in Italy, di attuazione della disciplina, che provvederà ad indicare le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, comma 461 – Nuova Sabatini</b></p>  | <p>Viene rifinanziata la Nuova Sabatini, con l'obiettivo di continuare a dare sostegno agli investimenti produttivi delle PMI. Lo stanziamento delle risorse viene incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 milioni di euro per l'anno 2025;</li> <li>• 100 milioni di euro per l'anno 2026;</li> <li>• 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029</li> </ul>  |
| <p><b>Articolo 1, comma 520 – Detassazione delle mance percepite dal personale</b></p>  | <p>Sono apportate due modifiche al regime agevolativo previsto per le mance percepite dai lavoratori dipendenti di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, dal</p>   |



|   |   |
|---|---|
| <b>impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande</b>  | <p>2025, è innalzato il limite reddituale riferito all'anno precedente che consente l'accesso alla tassazione agevolata, che passa dagli attuali 50.000 € a 75.000 € annui, e sale anche, dal 25% al 30%, il limite annuo di reddito costituito da mance che è ammesso al beneficio.</p>  |
| <b>Articolo 1 commi 592-598 – Tax credit restauro immobili storico-artistici</b>  | <p>Viene modificato l'art. 65-bis del DL 73/2021, che disciplina il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.</p> <p>In particolare, viene rifinanziato il Fondo anche per gli anni 2025-2026 e 2027, prorogando quindi il credito di imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.</p> <p>Si ricorda che il credito spetta in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche. Inoltre, viene innalzato da 100.000 a 200.000 € l'importo massimo complessivo di tale credito (per ciascun anno).</p> <p>Infine, viene abrogato il comma 5 dell'art. 65-bis, riguardante la possibilità di optare per la cessione -anche parziale- del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari</p>  |
| <b>Articolo 1, comma 667 – Proroga dell'esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dall'ISEE</b>  | <p>La disposizione prevede, anche per l'anno 2025, l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare -ai fini dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale dell'ISEE - degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali (rif. art 1 comma 986 Legge di bilancio 2019).</p>  |
| <b>Articolo 1, comma 726-729 – Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</b> | <p>Al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di recepire la "nuova" articolazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF prevista dall'art. 11, c 1, TUIR, viene differito al 15 aprile 2025 il termine per approvare e pubblicare la legge di modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali regionali IRPEF applicabili per l'anno d'imposta 2025.</p> <p>Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire aliquote delle addizionali regionali differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF previsti dal previgente art. 11, c. 1, TUIR, mantenendo, quindi, i 4 scaglioni.</p> <p>In relazione all'anno d'imposta 2025, anche il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale regionale è prorogato al 15 aprile 2025.</p> <p>Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di reddito IRPEF di cui all'art. 11, c. 1, TUIR, per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Per il solo anno d'imposta 2025, viene differito al 15 maggio 2025 il termine per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale comporta infatti l'inapplicabilità di sanzioni e interessi.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, commi 750- 752 – Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche</b></p> | <p>Al fine di consentire ai Comuni di recepire la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF, prevista dall'art. 11, c. 1, TUIR, il termine entro cui i Comuni possono modificare, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è fissato al 15 aprile 2025.</p> <p>Tale termine è fissato, in relazione all’anno d’imposta 2025, anche per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF, in relazione alle aliquote dell’addizionale comunale. Per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, i Comuni possono determinare aliquote dell'addizionale comunale all’IRPEF, differenziate sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, TUIR, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo i 4 scaglioni.</p> <p>Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali comunali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di reddito IRPEF di cui all'art. 11, c. 1, TUIR, per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le aliquote delle addizionali comunali vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento si applicano anche nel caso in cui i Comuni non trasmettano la relativa delibera di variazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.</p> |
| <p><b>Articolo 1, commi 857- 858 – Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica</b></p>   | <p>Viene imposto agli organi di controllo, anche monocratici, di società enti, organismi e fondazioni che percepiscono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di importo significativo da parte dello Stato, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare apposite attività di verifica volte ad accertare che l’utilizzo di taluni contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;</li> <li>- inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.</li> </ul> <p>Per quanto concerne la significatività del contributo, saranno rese note le relative disposizioni, entro la fine di marzo 2025, con un apposito DPCM su proposta del MEF.</p> <p>Si presume che la sua applicazione riguarderebbe solo i contributi che saranno ricevuti dal 1° gennaio 2025. Parimenti, non risulta chiaro entro quali termini occorrerà procedere con la nomina dell’organo di controllo.</p> <p>La novella introduce altresì una novità importante ovvero la percezione di contributi pubblici significativi rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo. In pratica, gli obblighi dell’organo di controllo vengono imposti non solo agli organi (di controllo) già costituiti, ma anche a quelli “da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma”.</p> <p>Infine, a partire dal 1° gennaio 2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2021 -2023, come risultanti dai relativi bilanci. La previsione riguarderebbe tutti gli investimenti di società ed enti, e non solo quelli effettuati grazie alla percezione di contributi significativi.</p>  |
| <p><b>Articolo 1, comma 860 – Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (PEC)</b></p> | <p>Viene esteso l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, con lo scopo di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.</p> <p>È stato infatti modificato l'art. 5, co. 1, del DL 18 ottobre 2012, numero 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221) che prevedeva l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche alle imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/12/2012).</p> <p>In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.</p>   |
| <p><b>Articolo 1, commi 862-863 – Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option</b></p>   | <p>Viene introdotto un nuovo comma (il 6 bis) all'art. 95 del TUIR con cui viene stabilito che la deduzione fiscale degli oneri rilevati in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.</p> <p>Nella sostanza, con tale modifica la deduzione del costo coinciderà con il presupposto impositivo IRPEF in capo al beneficiario.</p> <p>Le nuove regole, da parte dei soggetti IAS/IFRS, si applicano ai piani di stock option i cui oneri sono stati rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o successivi.</p> <p>Secondo la Relazione illustrativa al Ddl Bilancio 2025 tali norme sono vevoli anche per i soggetti OIC adopter, e rilevano le operazioni in commento con le regole contenute nell'IFRS 2, tenuto conto delle previsioni del documento OIC 11 (§ 4).</p>  |
| <p><b>Articolo 1, comma 869 – Tax credit cinema</b></p>  | <p>Sono introdotte nuove modifiche al tax credit cinema e agli aiuti al settore cinematografico e audiovisivo.</p> <p>Viene introdotto un obbligo in capo al Ministero della Cultura di redazione di una Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi inerenti la "legge cinema" e sulle spese previste in base al piano di bilancio 2025-2029, da trasmettere alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno. La relazione richiede di monitorare, controllare e valutare la spesa in base al piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, sempre in riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia degli incentivi</p> <p>Le misure a favore delle sale cinematografiche e della digitalizzazione del patrimonio cinematografico diventano ordinarie. Inoltre, il limite delle risorse destinate a contributi selettivi e alla promozione aumenta dal 15% al 30%, con una misura minima del 10% con la possibilità di ridestinare le risorse inutilizzate al finanziamento del Fondo per il cinema.</p> |

La percentuale del tax credit (40%) per le opere cinematografiche rimane invariata, ma viene fissata come aliquota massima e non più come aliquota ordinaria, soggetta a restrizioni in base alle risorse disponibili.

Con decreti attuativi da emanarsi da parte del Ministero della cultura e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità dei diritti solo dopo la copertura dei costi dell'opera, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto. In questo modo, lo Stato diventa un socio dell'impresa cinematografica, con una quota dei diritti e dei proventi in proporzione al beneficio accordato.

Viene cancellato il contributo selettivo per le imprese cinematografiche e audiovisive di nuova costituzione, start-up, microimprese e piccole sale cinematografiche dei Comuni fino a 15.000 abitanti.

Dal 2025, gli incentivi per la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive diventano a regime con una dotazione annua di 3 milioni di euro, destinati a contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati.

Il Ministero della Cultura acquisisce un ruolo più centrale, emettendo i decreti che definiscono i requisiti e le modalità per accedere ai benefici, in sostituzione del precedente Dpcm.